

IN BREVE n. 036-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONGEDO STRAORDINARIO DIRITTO SENZA VINCOLI

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (parere numero 463 depositato il 18 luglio 2011) il diritto del lavoratore dipendente da pubblica amministrazione ad assistere un familiare disabile, in presenza dei requisiti richiesti, non può essere limitato o legato da vincoli in materia di spese per il personale. Essendo il lavoratore titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l'assistenza a familiare disabile, si deve prescindere dal fatto che gli oneri ricadano sulla pubblica amministrazione: i soggetti legittimati hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta, prescindendo dal piano contabile. L'amministrazione è tenuta solamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la concessione del congedo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI - Lombardia - parere n. 463 del 18.07.2011
(documento 200)**

ISTITUTI DI RICOVERO e CURA - DONAZIONI SEMPRE DEDUCIBILI

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possono essere ricompresi tra gli enti di ricerca destinatari delle erogazioni liberali che danno diritto al credito d'imposta previsto dalla finanziaria del 2006 e dal Testo unico delle imposte dirette: valgono le finalità di ricerca e sperimentazione in materia di salute pubblica, svolte anche da organizzazioni con attività peculiari a quelle degli ospedali.

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Articolo 1 comma 353

353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

TUIR - D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 Aggiornato al 15 febbraio 2006

Articolo 10 comma 1 lettera l-quater (Oneri deducibili)

l-quater. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 87E del 19.08.2011
(documento 201)**

PROLUNGATA LA ROTTAMAZIONE BRUNETTA

La manovra d'agosto, Tremonti bis, proroga e rafforza le misure che dal 2008 disciplinano il collocamento a riposo del personale con 40 anni di anzianità contributiva, cioè compresi i periodi riscattati... non andrebbero calcolati i riscatti non collegati ad effettiva attività lavorativa come i periodi del corso legale di laurea, in quanto collegati a un titolo di studio (INPDAP Nota op. 56/2010)

E' anche previsto che la risoluzione unilaterale introdotta nella manovra estiva 2008 venga applicata anche negli anni 2012, 2013 e 2014. In particolare, la possibilità di rimanere in servizio può essere disposta solo da una decisione unilaterale dell'Amministrazione, senza più domanda dell'interessato.

DECRETO LEGGE 13 agosto 2011 numero 138

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla seguente: "dipendente";
- b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";
- c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", e' sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilità".

UNA RIFLESSIONE

E' chiara una molta poca coerenza nei vari provvedimenti: mentre ci si affanna per aumentare l'età pensionabile, nel contempo si apre le porta alla rottamazione anche a chi neanche a raggiunto i 65 anni.....!!!

Ma ciò che stupisce è il silenzio assoluto dei sindacati.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 56 del 22.12.2010 (documento 202)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Mastroggiurato di Lanciano (CH)

Data di emissione il 26 agosto 2011

Campionati Europei di Tiro con l'Arco di campagna

Data di emissione il 27 agosto 2011

CERTIFICATO DI INVALIDITÀ «EQUIPARATO» ALLE PERIZIE

da Sole 24 ore - risposta 2867

D - La fattura emessa dal medico di famiglia per rilascio del certificato di invalidità ex leggi 18/80 e 104/92, comprensiva di Iva, è detraibile tra le spese sanitarie?

R - Si ritiene che la spesa sostenuta per il rilascio del certificato d'invalidità possa fruire della detrazione, così come le perizie medico legali (in questo ultimo caso si veda il chiarimento fornito dall'amministrazione finanziaria con circolare 5/E del 12 maggio 2000, paragrafo 1.1.4).

IN «RE» GLI ARRETRATI DEL MEDICO IN PENSIONE

da Sole 24 ore - risposta 2865

D - Sono un medico pensionato dal dicembre 2010. Ho ricevuto nell'aprile 2011 dall'Usl degli arretrati. In quale quadro di Unico 2012 devo dichiarare questi emolumenti, essendo stato medico di medicina generale e quindi a rapporto libero professionale?

R - L'amministrazione finanziaria (circolare 11/E del 16 febbraio 2007 paragrafo 7.1 ha ritenuto che "... l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale». Pertanto, i corrispettivi arretrati derivanti dall'attività di medico svolta in qualità di lavoratore autonomo, conseguiti nel corso dell'anno 2011, non potranno che essere dichiarati e tassati come tali nel pertinente quadro RE di Unico 2012 persone-fisiche.

INPDAP - MODELLO PER BENEFICI LAVORO USURANTE

L'INPDAP, con nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011, fornisce indicazione ai lavoratori pubblici che intendono usufruire dell'accesso anticipato al pensionamento, previsto dal Decreto Legislativo n. 67/2011.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 29 del 12.08.2011 (documento 203)

INPS - LE NOVITA' PENSIONISTICHE ex LEGGE 111/2011

L'INPS, con il messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, ha fornito una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica, contenute negli articoli n. 18 e n. 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in vigore a decorrere dal 17 luglio 2011.

In particolare:

- graduale elevazione dell'età anagrafica da 60 a 65 anni per l'accesso alla
- pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo;
- rivalutazione delle pensioni;
- anticipo dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione
- agli incrementi della speranza di vita;
- pensione ai superstiti;
- indennità integrativa speciale;
- trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi;
- affidamento all'INPS delle funzioni di accertamento sanitario invalidità civile;

- contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 e 150.000 euro lordi annui;
- posticipo decorrenza trattamento pensionistico.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 16032 del 5.08.2011 (documento 204)

DALLA CASSAZIONE

Reintegra a seguito di licenziamento

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo nell'esprimere un giudizio di valore necessario per integrare la norma, il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui dà concretezza quella parte mobile di essa che il Legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale.

Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l'assetto organizzativo dell'impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all'imprenditore modifiche alle proprie scelte organizzative.

Corte di cassazione - sentenza n. 17093 dell'8 agosto 2011

Amministratore di condominio ed appropriazione indebita

Commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore di condominio che indebitamente si appropria dei contributi INPS relativi all'attività lavorativa prestata dal custode di uno stabile da lui amministrato.

Corte di cassazione - sentenza n. 26585 del 7 luglio 2011

Lite familiare tra dipendenti nella stessa azienda

Il licenziamento di un dipendente che, all'interno dell'azienda ha avuto un pesante diverbio con la moglie, anch'essa dipendente, non è giustificato, atteso che non è stato violato il rapporto di fiducia con il datore.

Corte di cassazione - sentenza n. 16616/2011

Subordinazione solo nel caso di assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ... mentre, altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

Corte di cassazione - sentenza n. 15254 del 26 luglio 2011

Licenziamento per giusta causa non impugnato e richiesta di risarcimento del danno

Ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la legittimità del licenziamento per giusta causa, anche se non impugnato nei termini, in tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore richieda il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del rapporto.

Corte di cassazione - sentenza n. 13496 del 20 giugno 2011

Assenza arbitraria dal servizio di un pubblico dipendente

Commette il delitto di truffa in danno dell'Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come

dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario, né rileva che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all'allontanamento dal servizio .

Corte di cassazione sez.II penale - sentenza n. 23785 del 14 giugno 2011

PREVIDENZA PROFESSIONISTI - IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E' entrata in vigore la legge n. 133/2011 così detta Lo Presti che consente di elevare il contributo integrativo pagato in fattura dal committente: 2-5% che andrà tutto o in parte, secondo la specifica regolamentazione della Cassa, nel montante del singolo professionista per la futura pensione...non grosse cifre, ma sempre qualcosa di più di un niente, pagato dal cliente.

Nell'ENPAM per la quota B del Fondo generale della libera professione, oltre al contributo soggettivo determinato in misura percentuale sul reddito libero professionale netto non già soggetto ad altra contribuzione previdenziale, non è ancora previsto alcun contributo integrativo.

RIFLESSIONI

Professionalità del politico

Leggo su Italia Oggi del 24 agosto 2011 in prima pagina *“Meno province, un bluff...L'abolizione degli enti locali minori crea solo maggiori costi (lo rileva il servizio studi del senato!)...”*

Questa è la professionalità dei nostri politici? In una manovra con la quale si cercano risparmi, si propongono provvedimenti che invece aumentano le spese....ecco perché poi l'Italia va a rotoli!

Reversibilità in pericolo

Nel caos di proposte e controproposte per la manovra Tremonti bis ecco che si pensa a una ulteriore frecciata sui pensionati, unici che non protestano ma solamente si limitano a mugugnare: le pensioni di reversibilità corrispettivo dei contributi versati per invalidità, vecchiaia e superstiti verranno bloccati e elargiti come erogazione sociale...solo se i redditi complessivi non supereranno un certo tetto verranno pagate al coniuge superstite. Vera e propria ingiustizia, dove vengono cancellati diritti conseguiti in seguito a specifica contribuzione durante la vita lavorativa, cancellando legittime aspettative in un momento delicato della vita quando con due misere pensioni impoverite dalla corrosione inflativa decedendo un coniuge il superstite si troverà in vera e propria miseria in una fase molto delicata della vita post-lavorativa.

Fino a quando si abuserà della pazienza dei pensionati!

La pensione di reversibilità non è un assegno socio-assistenziale pagato dallo Stato, ma è il corrispettivo personalizzato derivato da una contribuzione finalizzata a una prestazione mutualistico previdenziale (IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti), versata dal lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, per una prestazione economica in caso di invalidità, per la pensione al maturare dei requisiti di contribuzione ed età, per una sussistenza al coniuge superstite nel caso di decesso del titolare. In altre parole un diritto soggettivo, ahimè già troppe volte bistrattato. Una volta la reversibilità era riconosciuta alla moglie superstite, di solito casalinga, in caso di decesso del marito lavoratore i titolare di pensione. In seguito, entrate nel mondo del

lavoro anche le donne, venne riconosciuta anche in caso di decesso della donna al marito superstite, nell'ottica della mutualità e del diritto all'eguaglianza.

Colla mia pensione non rubo nulla ai figli

Un esponente politico dice che -la politica dovrebbe avere il coraggio di spiegare ai padri che si sta rubando il futuro ai figli- (vedi Sole 24 ore di giovedì 25 agosto 2011).

Un siffatta affermazione, molto comoda per colpire e non essere colpiti, dopo oltre 40 anni di lavoro e altrettanto fior di contribuzione previdenziale versata, mi dà molto fastidio: io, colla mia pensione di medico ospedaliero, non rubo nulla a nessuno e mi chiedo invece quanto mi hanno rubato dei soldi che ho versato per la costruzione di una pensione per poter condurre una dignitosa vita nel post-lavorativo, senza lussi ma anche senza stenti?

Piuttosto chiediamoci quanto la attuale politica porta via ai giovani non dando loro lavoro e impoverendo così le loro future pensioni!

E poi mi chiedo quanto il carrozzone politico e amministrativo assorbe dalle pensioni....quanti fior di contributi previdenziali sono serviti a tappare altri buchi economici? deviando verso l'assistenza somme della previdenza....e non ultimo quanto incidono nel conto previdenza INPS e INPDAP con le loro spese di amministrazione?